

## **STATUTO**

**L'ANGELO AZZURRO  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA MARSALA 168

Numero REA: TP - 165774

Codice fiscale: 02379860816

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 03-02-2010 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione.

Richiesto io Noia ho ricevuto il pre sentato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me di retta sopra un foglio peroficiate fin qui. Di esso ho dato lettura ai com parenti che lo aprova no e lo sottoscrivono al le ore diciannove e minuti quaranta.

ALLEGATO

## **STATUTO DELLA SOCIETA'**

### **"L'ANGELO AZZURRO Società Cooperativa Sociale"**

#### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società Cooperativa denominata **"L'ANGELO AZZURRO Società Cooperativa Sociale"**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

In quanto tale essa dovrà operare prevalentemente in favore dei soci; dovrà essere iscritta nell'apposito Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 giugno 2004; dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'Albo medesimo.

La Cooperativa potrà aderire ad una Confederazione di Cooperative riconosciuta in ambito nazionale e territoriale quale organo periferico della stessa.

##### **Art. 2 (Sede)**

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di **Trapani**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

#### **Art. 3 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31.12.2040) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Art. 4 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni delle persone anziane, inferme e/o handicappate.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, i cui rapporti con la società saranno regolati da un apposito regolamento, predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea, il cui principio di fondo dovrà essere la parità di trattamento tra i lavoratori che svolgeranno analoghe mansioni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

## **Art. 5 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 numero 381.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per il conseguimento dei seguenti scopi:

- promuovere la piena formazione di ogni individuo come persona in rapporto a sè, agli altri ed alla società;
- favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale;
- istituire, organizzare, gestire servizi sociali, soprattutto in favore di quanti vivono in condizioni di emarginazione e di "nuova povertà", in ragione del loro status economico, sociale, di età e di salute, stabilendo opportune forme di collaborazione con gli enti pubblici e locali, con le forze sociali e con la comunità ecclesiale, nella consapevolezza che:
- i servizi sociali devono essere realizzati prioritariamente mediante il nucleo familiare, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione diretta

dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, riconoscendo a quest'ultimo anche la possibilità di scelta delle prestazioni dovutegli quando ciò sia tecnicamente possibile;

- occorre assicurare ad ogni livello una gestione "sociale" dei servizi, eliminando forme burocratiche di prestazioni e facendo invece concorrere la comunità intera all'individuazione delle forme e dei modi più idonei per superare localmente le condizioni di emarginazione e di disagio degli aventi diritto, per eliminare le cause e per prevenire la continuità, nonchè per consentire il recupero e lo sviluppo delle capacità individuali;
- gli operatori dei servizi sociali devono essere, oltre che professionalmente preparati, animati da forti motivazioni etiche, morali e spirituali e disponibili ad erogare parte delle proprie prestazioni gratuitamente;
- è necessario promuovere e sostenere il volontariato, il cui apporto è insostituibile per realizzare servizi sociali a misura di uomo;
- attivarsi quale comunità operativa che, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, soprattutto in materia di occupazione giovanile, intende creare spazi e prospettive di lavoro per i giovani;
- elevare le condizioni economiche, sociali, occupazionali e professionali dei soci;
- in particolare la cooperativa sociale, nella prospettiva del raggiungimento dei fini statutari e degli scopi di cui alla legge nazionale numero 285/1977 ed alle norme di cui alle leggi regionali numero 37 del 19 agosto 1978 e numero 125 del 2 dicembre 1980, nonchè alle leggi nazionali numero 381 del giorno 8 novembre 1991 e numero 59 del 31 gennaio 1992 e successive modifiche, potrà operare anche attraverso convenzioni con enti locali, quali Co-

muni, Comunità Montane, Province, Regioni, Aziende ospedaliere, Aziende U.S.L. ed altri enti pubblici, morali e privati, nel campo dei:

- servizi socio-sanitari, assistenziali e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;
- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, centri di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia, consultori, dormitori, mense e lavanderie;
- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;
- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili;
- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;
- impianti per l'ippoterapia;
- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;
- realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi a vari livelli (locale regionale, nazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e

dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28 agosto 1997 numero 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;

- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;

- comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunità per persone affette da AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;

- realizzazione di tutti i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 328/2000 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

- palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche;

- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;

- servizio di segretariato sociale;

- servizio sociale professionale;

- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;

- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene al-

ternative;

- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;
- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e mentali;
- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani.

La Cooperativa, inoltre, si propone di operare per:

- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio:
  - la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;
  - l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni, eccetera;
  - attività di informazione e di sensibilizzazione della comunità locale verso i problemi del territorio e, in particolare dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a processi di emarginazione;

La Cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

La Cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà :

- chiedere riconoscimenti, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni e parificazioni, assumere incarichi, stipulare convenzioni e contratti con enti privati e

pubblici, soprattutto enti locali, anche sottoforma di A.T.I. e A.T.S. e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;

- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;

- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazioni temporanee di impresa o in Associazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione

di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **Art. 6 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;
- b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge numero 381/91;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

d) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto

e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali.

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione può ricorrere al Conciliatore con le modalità previste al successivo articolo 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01 e nel caso di

socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle quote sotto scritte nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Conciliatore, regolato dall'articolo 39 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, comma quarto, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma terzo, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o ~~altrimenti~~ <sup>altrimenti</sup> documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla So-

cietà. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi secondo e terzo, del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci ricevuti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-

terminata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### **SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

##### **Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

#### **Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne al terzo gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle

quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

## **Art. 21 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

## **Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, e, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dall'articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro previsto dalla legge tempo per tempo vigente l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

### **Art. 23 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entrocentottanta giorni qualora venga dato il bilancio con so li dato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione di gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 numero 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice-

ce civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 24 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

### **TITOLO VI**

#### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 25 (Organi)**

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art. 26 (Assemblea)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e l'Organo amministrativo e Sindaci sono presenti o informati della riunione e ne sono suoli operanti alla trattazione degli argomenti.

#### **Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale se previsti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere all'Organo amministrativo ed ai Sindaci se nominati;
- 6) approva i regolamenti interni;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci se non mi restano quest'ultimi;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

#### **Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque

sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le delibere in merito allo scioglimento anticipato, al cambiamento dell'oggetto sociale, alla trasformazione del tipo sociale, alla fusione della società e al trasferimento della sede in un Comune all'esterno della Provincia di Trapani, occorre il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto di voto, a prescindere dal numero dei presenti.

#### **Art. 29 (Votazioni)**

Per le votazioni si provvederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Art. 30 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 (due) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-

re, Sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 32 (Amministrazione)**

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione secondo la scelta che farà l'assemblea ogni triennio.

I componenti dell'Organo amministrativo sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori o tra i soci non soci.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

### **Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del la

So ~~ci~~ ~~ta~~, esclu si ~~so~~ quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal pre sente  
statu to.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad  
eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei po-  
teri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisio-  
ni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi  
componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi  
componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di  
esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fis-  
sa re ~~or~~ di ne ~~el~~ gior no ~~po~~ or di nare i lavori e prov ve dere af fin ché i consi glie-  
ri siano in formati sulle mate rie iscritte all'or dine del gior no.

### **Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Pre si den te tut te le vol te nel-  
le quali vi sia ma teria su cui de liberare, oppure quan do ne sia fat ta do manda  
da al meno un terzo degli Am ministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-  
dirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a  
mezzo telegramma, in modo che il Consiglio di amministrazione ed i Sin-  
dacief fet ti ~~viesia~~ non for mati al meno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione ~~se~~ no va li de quan do i in ter-  
ven ga la mag gio ranza de gli Am ministratori in cari ca.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 35 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita dal Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 36 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea valutare se determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Art. 37 (Rappresentanza)**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procu-

ratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 38 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale, se nominato, è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci, se nominati, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci, se nominati, è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

### **TITOLO VII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 39 (Clausola di conciliazione)**

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

La clausola di conciliazione di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della domanda di adesione all'Assemblea, Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Art. 40 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-

mente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1992, numero 59.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Art. 42 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 44 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO

Augugliaro Alessandra

Ruggirello Monica

Sveglia Nicola

Saverio Camilleri Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale, ai sensi dell'art.20, comma 3°, DPR n.445/2000, in corso di registrazione perché nei termini, per uso Registro delle Imprese di Trapani - CCIAA di Trapani, quest'ultima autorizzata con prov. prot.12893/97 del 26 giugno 1997 dell'Agenzia delle Entrate - Trapani.